CAMERA DEI DEPUTATI N. 4168

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERRINI GIORGIO, BERTOLDI e BALDANI GUERRA

Presentata il 21 giugno 1967

Modificazione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, dispone che le Amministrazioni comunali delle città, ove hanno sede i Consigli di leva, debbono fornire i locali per le sedute del Consiglio stesso e assumersi tutte le spese necessarie per il suo funzionamento, comprese quelle del personale addetto.

Avviene, perciò, che, nonostante che i Consigli abbiano giurisdizione non solo sui distretti militari locali, ma anche su quelli limitrofi, la sola città ove essi hanno sede deve sopportare l'onere economico del servizio, che è molto gravoso.

A seguito delle richieste delle Amministrazioni interessate che tale spesa ricadesse, più equamente, su tutti i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dei Consigli di leva, in proporzione al numero dei giovani iscritti nelle liste di leva di ciascuno di essi, in analogia a quanto è stabilito in materia elettorale; i Ministeri della difesa e dell'interno hanno fatto rilevare di non essere in grado di imporre a detti comuni un obbligo che loro non deriva dalla legge.

È opportuno inoltre ricordare che il summenzionato decreto, pur imponendo a determinati comuni una spesa inerente a servizi di carattere statale, non assegna loro i corrispondenti mezzi di entrata, in contrasto col preciso disposto dell'articolo 2 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Un servizio che riguarda esclusivamente lo Stato grava, perciò, sui bilanci di alcune Amministrazioni comunali, in modo evidentemente sperequato.

Al fine di porre termine a questa situazione divenuta insostenibile, anche a causa dei continui ampliamenti delle giurisdizioni dei Consigli di leva, sottoponiamo alla vostra attenzione, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è così modificato:

« Le spese relative, comprese quelle del personale allo scopo occorrente, sono a carico dello Stato ».

ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.